

Credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei *tour operator* - Presentazione delle domande

1 PREMESSA

L'art. 4 del DL 6.11.2021 n. 152, conv. L. 29.12.2021 n. 233, ha previsto un credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*.

Con il DM 29.12.2021 sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Con gli avvisi del Ministero del Turismo 16.2.2022, 21.2.2022 e 25.2.2022 sono state individuate le tempistiche e le modalità di avvio e accesso alla piattaforma *on line* per la presentazione delle istanze per l'incentivo.

Da ultimo, con l'avviso 28.2.2022, Invitalia ha reso note le modalità di accesso alla procedura e ha messo a disposizione la relativa modulistica.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione le agenzie di viaggio e i *tour operator* che:

- hanno codice ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*), 79.11 (attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei *tour operator*);
- sono regolarmente iscritti al Registro delle imprese al momento di presentazione della domanda;
- sono in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);
- sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
- possiedono i requisiti richiesti dalla data di presentazione della domanda e li mantengono fino a cinque anni successivi alla concessione dell'agevolazione (pena la decadenza).

Esclusioni

Sono escluse le imprese in stato di fallimento o di liquidazione anche volontaria.

3 INTERVENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli interventi relativi agli investimenti e alle attività di sviluppo digitale di cui all'art. 9 co. 2 e 2-*bis* del DL 83/2014.

Termine di avvio e conclusione dei lavori

Gli investimenti e le attività di sviluppo digitale devono, tra l'altro:

- iniziare entro un anno dalla pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei beneficiari;
- essere conclusi entro dodici mesi dall'inizio dell'intervento. Tale termine è prorogabile, a richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono comunque essere conclusi entro il 31.12.2024.

4 SPESE AGEVOLABILI

Sono ammissibili, ove effettivamente sostenute, tra le altre, le spese per:

- l'acquisto, anche in *leasing*, e l'installazione di computer e altre attrezzature informatiche, *modem*, *router* e impianti *wi-fi*;
- l'affitto di servizi *cloud* relativi a infrastruttura *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

- l'acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;
- l'acquisto, anche in *leasing*, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;
- la creazione o l'acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *on line* di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici;
- l'acquisto o l'affitto di programmi *software* per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Sono escluse dalle spese agevolabili, tra le altre, quelle:

- relative all'intermediazione commerciale;
- obbligatorie a norma di legge.

5 PROFILI TEMPORALI

Sono agevolabili i costi sostenuti, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, dal 7.11.2021 al 31.12.2024.

Attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione, rilasciata alternativamente:

- dal presidente del collegio sindacale;
- da un revisore legale iscritto nel relativo Registro;
- da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, oppure dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro;
- dal responsabile del CAF.

6 MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 50% dei costi agevolabili;
- fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro;
- nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

7 PROCEDURA PER L'ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

Per accedere al credito d'imposta le imprese interessate devono presentare apposita domanda.

7.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda:

- dalle ore 12:00 del 4.3.2022 alle ore 17:00 del 4.4.2022;
- esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma on line di Invitalia (www.invitalia.it), mediante un'identità digitale (SPID, CNS, CIE);
- utilizzando la specifica modulistica;
- mediante il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o gli intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

Il richiedente deve essere inoltre in possesso di una firma digitale e di un indirizzo PEC attivo e risultante dal Registro delle imprese.

7.2 RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta viene riconosciuto:

- secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- nel limite delle risorse disponibili.

8 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;
- nei limiti dell'importo concesso dal Ministero del Turismo;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Il credito d'imposta può essere inoltre ceduto, secondo i medesimi limiti previsti per la cessione dei "bonus edilizi".

9 TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

10 LIMITI COMUNITARI

L'incentivo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti "de minimis" e dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19", e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento della fruizione degli incentivi.

11 DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.